

MOBILITA' DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

A.S. 2010/2011

Graduatoria Regionale su Base Diocesana di TUTTI i docenti di religione immessi in ruolo

Termine ultimo presentazione scheda
per la graduatoria regionale su base diocesana
per l'individuazione degli eventuali soprannumerari

Mercoledì 26 maggio 2010

*(si invitano i colleghi a presentare la scheda al Dirigente scolastico della propria
scuola alcuni giorni prima del termine ultimo)*

Sommarrio

Introduzione.....	3
Scheda per la Valutazione dei Titoli finalizzata alla compilazione della Graduatoria Regionale su Base Diocesana per l'individuazione dei docenti soprannumerari - a.s. 2010/2011.....	5
Guida alla compilazione della Scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari – a.s. 2010/2011.....	9
Titoli di studio richiesti agli specialisti a tempo indeterminato dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria (DPR 751/1985).....	14
Titoli di studio richiesti agli specialisti a tempo indeterminato dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di 1° e 2° grado (DPR 751/1985).....	14
D.M. n.611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15 luglio 1987.....	15
Reclamo avverso la graduatoria regionale su base diocesana (modello).....	17
F.A.Q. – Frequently Asked Question.....	20

Introduzione

Come ogni anno **TUTTI i DOCENTI di RELIGIONE di RUOLO** devono compilare la scheda per l'inserimento nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari (art. 10, comma 3 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010). Di conseguenza per loro NON si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto.

Il **modulo** fornito con questo Supplemento è stato redatto sulla base della modulistica già in uso nelle scuole per la graduatoria di circolo e d'istituto, apportando poi le necessarie variazioni sulla base delle indicazioni fornite da Miur; qualora in seguito dovessero intervenire significative variazioni a tale modulistica, provvederemo a darne notizia attraverso il nostro sito internet <http://www.snadir.it>

Si consiglia, quindi, di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito (comunicazioni, files aggiornati, ecc) o di consultare le nostre sedi territoriali. Quanto **alla documentazione da allegare** alla scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei soprannumerari dei docenti di religione (**modello D, dichiarazione di residenza anagrafica, pluridichiarazione**) è reperibile nel nostro sito <http://www.snadir.it> cliccando

✓ a sinistra nella Sezione “**Insegnanti di religione e Irc**” e poi su “**Mobilità IdR**” e poi il link “**Graduatoria Regionale su Base Diocesana del personale docente di religione per l'a.s. 2010/2011**”,

✓ oppure cliccando – nella home page, tra gli articoli della colonna centrale – su quello riguardante la “**Mobilità territoriale/professionale e Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l'a.s. 2010/2011**” e poi sul link riguardante la “**Presentazione della scheda per la predisposizione della Graduatoria Regionale su base diocesana**”.

Il link “**Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l'a.s. 2010/2011**” contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande.

La specificazione accanto alla descrizione del file “**versgiornomeseanno**” indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files “**Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari**”

(file pdf; **Versione 18032010**)” e “*Guida per la compilazione della scheda per il calcolo del punteggio nella graduatoria dei docenti soprannumerari*” (file pdf; **Versione 31032010**)” indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 18 marzo 2010, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 31 marzo 2010.

ATTENZIONE

La scheda per la graduatoria dei soprannumerari va redatta anche se non si ha necessità di presentare domanda di mobilità (territoriale e/o professionale).

SI invitano i colleghi a **presentare la scheda** al Dirigente scolastico della propria scuola **alcuni giorni prima del termine ultimo (Mercoledì 26 maggio 2010) di invio da parte del Dirigente scolastico al Direttore regionale**, anche per permettere all’ufficio di segreteria la verifica del punteggio.

L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 37 bis, comma 4 CCNI 16 febbraio 2010; art. 8, comma 1 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010). In questo caso la domanda potrà essere presentata **nel mese di giugno prossimo**.

Chiunque avesse la necessità di presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio di settore (mobilità professionale) troverà nel nostro sito <http://www.snadir.it> le norme, i moduli, le guide, gli allegati, la documentazione da allegare, le faq. L'interessato potrà cliccare

✓ a sinistra nella Sezione “**Insegnanti di religione e Irc**”, su “**Mobilità IdR**” e poi il link “**Mobilità territoriale e/o professionale del personale docente di religione per l'a.s. 2009/2010**”,

✓ oppure – nella home page, tra gli articoli della colonna centrale – su quello riguardante la “**Mobilità territoriale/professionale e Graduatoria Regionale del personale docente di religione per l'a.s. 2010/2011**” e poi sul link riguardante la “**Mobilità territoriale e/o professionale**”

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA
COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA
A.S. 2009/2010 PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI
RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO 2010/2011**

La presente scheda è tratta dall'allegato D del CCNI del 16.02.2010

Al Dirigente scolastico dell'Istituzione Scolastica

All'Ufficio Scolastico Regionale

Il/La sottoscritto/a nato/a a
(prov.....) il residente in,
insegnante a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia/primaria – secondaria di 1°
grado/2° grado, classe di concorso religione cattolica, diocesi di titolarità,
in servizio presso di,
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle
responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria
regionale su base diocesana prevista dall'art.10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo
2010,

DICHIARA

	Punteggio	Da compilare a cura dell'interessato		Riservato al Dirigente Scolastico
		Anni	Totale Punti	
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:				
A) di aver comunque prestato N. _____ anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza	<i>Punti 6 per anno</i>			
A1) di aver prestato N. _____ anni di effettivo servizio dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in	<i>Punti 6 per ogni anno</i>			

piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a)				
B) di aver prestato N. _____ anni di servizio pre -ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia <i>(Solo per la scuola primaria: il servizio prestato nelle scuole uniche o nelle scuole di montagna è raddoppiato)</i>	<i>Punti 3 per ognuno dei primi 4 anni + punti 2 per ogni anno successivo ai 4</i>			
B2) di aver prestato, tra gli anni indicati nella precedente lettera b), N. _____ anni di effettivo servizio in scuole o istituti situati nelle piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b) <i>(il punteggio si calcola con il meccanismo indicato al punto b) cioè i primi 4 anni 3 punti, i restanti 2 punti).</i>	<i>Punti 3 per ognuno dei primi 4 anni + punti 2 per ogni anno successivo ai 4</i>			
C) di avere prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	Punti 6 Punti 2 Punti 3	Ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio sarà l'anno scolastico 2009/2010; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per l'anno scolastico 2012/2013 soltanto se NON presenteranno domanda di trasferimento. E' chiaro che la semplice presentazione della domanda, anche senza aver ottenuto il trasferimento, produrrà la perdita del punteggio.		

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA:

Tipo di esigenza	Punteggio	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al Dirigente Scolastico
A) di avere diritto al ricongiungimento al coniuge ovvero , nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, di avere diritto al ricongiungimento ai genitori o ai figli residenti in un Comune compreso nel territorio diocesano di titolarità	<i>Punti 6</i>		

B) di avere n. _____ figlio/i di età inferiore a sei anni	<i>Punti 4 per ogni figlio</i>		
C) di avere n. _____ figlio/i di età superiore a sei anni ma che non ha superato il 18° anno di età, ovvero di avere n. _____ figlio/i maggiorenne/i che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro	<i>Punti 3 per ogni figlio</i>		
D) di avere figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero il coniuge o il genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti e curati ESCLUSIVAMENTE nel comune di _____	<i>Punti 6</i>		
E) di usufruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 (barrare la casella che interessa)	<i>Solo Precedenza</i>	☐ art. 21 ☐ art. 33, c. 6 ☐ art. 33, cc. 5 e 7	

III - TITOLI GENERALI CONSEGUITI:

Tipo di titolo	Punteggio	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al Dirigente Scolastico
B) di avere superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza (in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza	<i>Punti 12</i> <i>Si valuta un solo concorso</i>		
C) di aver conseguito N. _____ diploma/i di specializzazione in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. <i>E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, e non sono valutabili né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili (legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.</i>	<i>Punti 5</i> <i>per diploma</i>		
D) di aver conseguito N. _____ diploma/i universitario/i di primo livello o breve o diploma ISEF oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	<i>Punti 3 per diploma</i>		
E) di aver conseguito N. _____ corso/i di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto/i dagli statuti ovvero dal	<i>Punti 1 per ogni corso</i>		

D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto 509/99; N. _____ master di primo o di secondo livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. <i>E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici</i>			
F) di aver conseguito N. _____ diploma/i di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia delle belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. <i>Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF</i>	<i>Punti 5 per ogni diploma</i>		
G) di aver conseguito il titolo di "Dottorato di ricerca" . <i>Si valuta un solo titolo</i>	<i>Punti 5</i>		
H) per la sola scuola elementare: di avere frequentato un corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università	<i>Punti 1</i>		
TOTALE PUNTI			

I titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10

Allega una dichiarazione, conforme agli all. **D**, e i seguenti documenti/dichiarazione attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):

.....

Data

firma

**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DEI DOCENTI DI RELIGIONE
SOPRANNUMERARI per l'anno scolastico 2010/2011**

La scheda deve essere indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale, e va consegnata al dirigente della scuola di titolarità. **TUTTI I DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO DEVONO PRESENTARE LA SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO.**

Termine ultimo presentazione scheda per la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione degli eventuali soprannumerari

Mercoledì 26 maggio 2010

(Art.10, comma 3 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010)

(si invitano i colleghi a presentare la scheda al Dirigente scolastico della propria scuola alcuni giorni prima del termine ultimo)

L'Ufficio Scolastico Regionale predisporrà entro il **7 luglio 2010** la graduatoria regionale su base diocesana (Art.10, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010).

I – Anzianità di servizio

A) Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso 2009/2010. Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia/primaria; b) alla scuola secondaria di I e II grado.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche o scuole di montagna vanno raddoppiati.

A1) Il servizio prestato su piccole isole è valutato anche nei casi di mancata prestazione per gravidanza, puerperio, per servizio militare di leva o per il sostituto servizio civile.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostituto servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

B) L'anzianità del servizio pre-ruolo comprende non solo il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 gg, ma anche quello prestato **ininterrottamente** dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (per quanto attiene la scuola dell'infanzia fino al termine delle attività educative previsto dal calendario scolastico).

Dopo aver specificato il numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo, nella attribuzione dei punti si opera nel seguente modo: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i 2/3 (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo ha diritto a punti 16 (4 x 3=12; 2 x 2=4; totale 12 + 4=16).

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Va valutata nella misura prevista dalla presente voce l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Solo per la scuola primaria. Gli anni di servizio prestati in scuole uniche o scuole di montagna vanno raddoppiati; ad esempio: un docente che ha prestato un totale di 10 anni di servizio pre-ruolo di cui 2 anni in scuole uniche o di montagna, deve raddoppiare i due anni svolti in queste ultime scuole, cioè il servizio totale diventa di 12 anni $[8 + (2 \times 2)]$. Il calcolo dei 12 anni pre-ruolo sarà così effettuato: $4 \times 3 = 12$; $8 \times 2 = 16$; totale $12 + 16 = 28$.

B2) Occorre detrarre dal totale degli anni di pre-ruolo il numero degli anni di servizio prestato nelle piccole isole e indicarlo nell'apposito spazio; il punteggio si calcola con il medesimo meccanismo del punto B, cioè: i primi 4 anni sono valutati per intero (punti 3) mentre il periodo eccedente i 4, è valutato per i $2/3$ (punti 2); ad esempio un docente che ha prestato 2 anni di servizio pre-ruolo nelle piccole isole ha diritto a punti 6 ($2 \times 3 = 6$); se ne ha prestati 7 ha diritto a punti 18 ($4 \times 3 = 12$; $3 \times 2 = 6$; totale $12 + 6 = 18$).

C) Il nuovo contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi per ogni ulteriore anno successivo.

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio sarà l'anno scolastico 2009/2010; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per l'anno scolastico 2013/2014 soltanto se **NON presenteranno** domanda di trasferimento. E' chiaro che la **semplice presentazione della domanda, anche senza aver ottenuto il trasferimento, produrrà la perdita del punteggio.**

Allegare: dichiarazione dei servizi conforme al modello **D** (o certificati di servizio).

II – Esigenze di famiglia

A) Si compila quando il familiare risiede in un Comune della Diocesi nella quale si è in servizio e **nella quale il docente aspira a rimanere.**

- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa il proprio stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a; autocertificazione sul rapporto di parentela con le persone con cui ci si vuole ricongiungere; certificato di residenza del familiare con cui ci si vuole ricongiungere (o autocertificazione).

B) Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda.

- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita).

- C)** Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda, o che superino tale età ma siano impossibilitati da infermità o difetto fisico a svolgere qualsiasi lavoro.
- ✓ **Allegare:** autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita); certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro.
- D)** Indicare il Comune esclusivamente presso il quale è possibile che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro, possano ricevere assistenza e cure appropriate. Il suddetto comune deve essere ubicato nella diocesi di attuale titolarità.
- ✓ **Allegare:** eventuale certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore in istituto di cura; certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente nella sede dell'istituto di cura; autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore può essere assistito esclusivamente in un particolare comune sito nel territorio della diocesi di attuale titolarità.
- E) I benefici previsti dalla legge 104/92 danno luogo a precedenza.** Crocettare la casella che interessa: L'art. 21 si riferisce all'invalidità personale superiore ai due terzi; l'art. 33, comma 6 riguarda i docenti con disabilità grave; l'art. 33 commi 5 e 7 riguarda i docenti che assistono parenti in condizioni di disabilità (allegare certificato della ASL che attesta il beneficio della legge 104/92 per sé o per altri). E' bene ricordare che il nuovo contratto ha introdotto alcune precisazioni per la fruizione delle precedenza di cui alla legge 104/1992.
- ✓ La/Il lavoratrice/ore con disabilità di cui all'art.21 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 1 del CCNI 16/02/2010*). La precedenza è fruibile se il comune di residenza è ubicato nel territorio della diocesi espressa come prima preferenza.
 - ✓ La/Il lavoratrice/ore appartenente alle categorie di cui al comma 6 dell'art.33 della legge 104/1992 (*art. 7, numero III, punto 2 del CCNI 16/02/2010*). La precedenza è fruibile se il comune di residenza è ubicato nel territorio della diocesi espressa come prima preferenza.
 - ✓ Nel caso in cui la/il lavoratrice/ore che assiste il genitore con handicap grave (*art. 7, punto V del CCNI 16/02/2010*) sia l'unica/o figlia/o che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle; in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter effettuare l'assistenza al genitore disabile.
 - ✓ Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (*art. 7, punto V del CCNI 16/02/2010*).
 - ✓ Qualora i genitori siano totalmente inabili, la precedenza è riconosciuta ad uno dei fratelli/sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità (*art. 7, punto V del CCNI 16/02/2010*).

- ✓ Il figlio può assistere un genitore in situazione di gravità qualora ci siano entrambe le seguenti condizioni (*art. 7, punto V del CCNI 16/02/2010*):
- Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
 - Impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.

La precedenza è fruibile se il comune di residenza dell'assistito è ubicato nel territorio della diocesi espressa come prima preferenza.

La precedenza è riconosciuta nei trasferimenti interdiocesani ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile, obbligati all'assistenza, che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di assunzione in ruolo (*art. 7, punto V del CCNI 16/02/2010*).

N.B. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di assunzione in ruolo, hanno diritto a fruire della precedenza soltanto nelle assegnazioni provvisorie (mobilità annuale – contratto che viene sottoscritto in genere a giugno/luglio di ogni anno).

(**N.B.** – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n° 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003, n°3)

Nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda di mobilità.

E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il **30 giugno 2010** - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

III – Titoli generali

- B) TUTTI** i docenti di religione devono crocettare la casella **SI** in quanto hanno superato **il concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione** (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010*).
- C)** In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata non inferiore a due anni (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010*).
- D)** In questa casella è possibile inserire il numero di titoli (**Diploma in Scienze Religiose e/o Magistero e/o Baccalaureato**) - conseguiti nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010*).
- E)** In questa casella è possibile inserire il numero dei master o di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010*).

- F)** In questa casella è possibile inserire il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche) (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010*).
- G)** In questa casella è possibile inserire il titolo di **dottorato** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO (*art.4, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 18 marzo 2010*).
- H)** In questa casella (**solo per la scuola primaria**) è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.

Nota Bene:

- ☞ il diploma di istituto magistrale non essendo titolo di grado accademico va considerato esclusivamente come titolo di accesso nella scuola dell'infanzia/primaria, NON come titolo valutabile.
- ☞ Ai fini della valutazione del titolo di qualificazione professionale previsto dal **punto 4.6.2. del DPR 751/1985** («gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio»), **l'anno scolastico 1985/86 risulta l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio** (Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010).

Note finali: Si consiglia, al fine di una corretta valutazione della scheda da parte del dirigente scolastico ovvero della commissione allo scopo prevista, di **compilare e allegare l'allegato D** (dichiarazione dei servizi), la **“pluridichiarazione”**, per le parti che interessano, nonché di allegare, ove necessario, **le certificazioni previste dall'art. 9 del CCNI del 16.02.2010**.

Titoli di studio richiesti agli specialisti a tempo indeterminato dell'Irc nella scuola dell'infanzia ed elementare (Dpr 751/1985)

- Diploma di scuola magistrale (solo per la scuola dell'Infanzia) con frequenza dell'Irc
- Diploma di Istituto Magistrale con frequenza dell'Irc
- Diploma di Scienze Religiose
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Baccalaureato, Licenza e Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)

Se lo specialista di religione è sacerdote, diacono o religioso i titoli richiesti sono i seguenti (uno a scelta):

- Diploma di Scienze Religiose
- Diploma di cultura teologica rilasciato da una scuola di formazione religiosa
- Attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla scuola di formazione teologica.

Titoli di studio richiesti per l'Irc nelle scuole secondarie (Dpr 751/1985)

- Diploma di Scienze Religiose + Laurea Statale
- Cinque anni di servizio anche non continuativi nell'a.s. 1985/86
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
- Diploma di Magistero in Scienze Religiose
- Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o altre discipline ecclesiastiche (vedi D.M. n. 611 del 29 settembre 1996 che sostituisce il D.M. 15/07/1987)

Circolare Ministeriale n. 225 del 25/7/1987

Trasmissione del DM 15/7/1987 in applicazione del DPR 751/85 (Discipline ecclesiastiche riconosciute valide per l'accesso all'Irc ed elenco delle facoltà e istituti abilitati a rilasciare i titoli di studio corrispondenti).

Si veda la CM 612/96.

Circolare Ministeriale n. 612 del 26/09/1996

Trasmissione D.M. n. 611 del 26 settembre 1996, in applicazione del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell'Intesa tra l'Autorità scolastica Italiana e la Conferenza Episcopale Italiana.

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma, copia del decreto ministeriale, in data 26 settembre 1996, cui sono allegati:

- a) *Elenco* delle discipline ecclesiastiche in relazione alle quali il possesso di un titolo accademico costituisce qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ai sensi del punto 4.3., lettera a) dell'Intesa, firmata il 14 dicembre 1985, tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
- b) *Elenco* delle facoltà e degli istituti abilitati a rilasciare i titoli di studio per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, di cui ai punti 4.3. e 4.4. della citata intesa.

Decreto Ministeriale n. 611 del 26 settembre 1996

- a) Le discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3., lettera a), dell'Intesa citata in premessa sono indicate nell'allegato elenco A;
- b) Le Facoltà e gli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. dell'Intesa citata in premessa sono indicati nell'allegato elenco B.

I suddetti elenchi possono essere aggiornati annualmente.

Il presente decreto sostituisce quello emanato in data 4 agosto 1995.

Allegato A***Elenco delle discipline ecclesiastiche***

In relazione alle quali il possesso di un titolo accademico costituisce qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ai sensi del punto 4.3., lettera a), del DPR 16/12/1985, n. 751.

1. Teologia (con le sue varie specializzazioni);
2. Scienze bibliche (o Sacra Scrittura);
3. Scienze Ecclesiastiche Orientali;
4. Liturgia;
5. Diritto canonico;
6. Storia ecclesiastica;
7. Missiologia (o Missionologia);
8. Scienze dell'educazione, relativamente alla specializzazione in Catechesi e alla specializzazione in Pastorale giovanile e Catechetica.

RECLAMO AVVERSO LA GRADUATORIA UNICA REGIONALE SU BASE DIOCESANA

Avverso la pubblicazione delle graduatorie regionali su base diocesana è possibile presentare reclamo scritto direttamente al dirigente scolastico regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione delle stesse (art. 12, comma 1 del CCNI 16 febbraio 2010). Il reclamo deve essere esaminato dal dirigente scolastico regionale, con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi, entro i successivi 10 giorni.

Di seguito si propone uno schema di reclamo.

All'Ufficio Scolastico Regionale per _____

Direzione Generale – Ufficio _____

Via _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____, docente di Scuola dell'infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado – Scuola secondaria di II grado ed artistica (sottolineare la parte che interessa), in servizio presso _____, provincia di _____, diocesi di _____, presa visione della graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari per l'a.s. _____, pubblicata in data _____, propone, avverso la stessa, il seguente

RECLAMO

I – Anzianità di servizio

- ☐ alla lettera A sono stati attribuiti punti _____ invece di punti _____ ad esso/a spettanti in quanto _____
- ☐ alla lettera A1 sono stati attribuiti punti _____ invece di punti _____ ad esso/a spettanti in quanto _____

- ☐ alla lettera B sono stati attribuiti punti _____ invece di punti _____ ad esso/a spettanti in quanto _____
- ☐ alla lettera B2 sono stati attribuiti punti _____ invece di punti _____ ad esso/a spettanti in quanto _____

II – Esigenze di famiglia

- A. mancato riconoscimento del ricongiungimento a coniuge o familiari punti _____
(si allega nuovamente dichiarazione del familiare dalla quale si evince che lo stesso risiede in uno dei comuni ricadenti nel territorio della diocesi di servizio)
- B. mancata attribuzione punti per figli di età inferiore a 6 anni punti _____
- C. mancata attribuzione punti per figli di età sup.6 anni e inf. 18 punti _____
- D. mancata attribuzione punti per necessità di cura e assistenza fam. punti _____
- E. Altro _____

III – Titoli generali.

- B. mancata attribuzione punti per concorso di accesso al ruolo punti _____
- D. mancata attribuzione punti per titoli aggiuntivi punti _____

In quanto il/la sottoscritto/a è in possesso:

- _____ titolo di accesso
Previsto dal DPR n.751/1985 *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*, punto 4.2 e seguenti

- _____ titolo aggiuntivo
- _____ titolo aggiuntivo

Tali titoli rientrano tra quelli indicati nella O.M. n.29 del 18 marzo 2010, art. 4 secondo il quale *“Tra i titoli previsti alla successiva lettera D) deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente, ...”*, senza distinzione di ordini scolastici.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a

CHIEDE

la rettifica della graduatoria regionale di cui all'art. 10, commi 3 e 4, dell'O.M. n.29 del 18 marzo 2010 con l'attribuzione di ulteriori ____ punti, come sopra specificati, e di essere quindi reintegrato/a nei propri diritti.

_____, _____

firma _____

F.A.Q. - Frequently Asked Questions**Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti**

(aggiornamento del 18 MARZO 2010)

N° 15

D – I punteggi derivanti dalla continuità prevista alle lettere C) E D) del settore “Anzianità di servizio” della *Tabella A – allegato D – al CCNI 16/02/2010* devono essere considerati ai fini della mobilità e della graduatoria dei soprannumerari?

R – Quanto alla casella C) il nuovo contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi per ogni ulteriore anno successivo. **Ma ATTENZIONE:** ai fini dell’esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio sarà l’anno scolastico 2009/2010; di conseguenza i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio – per la prima volta – nelle domande di mobilità per l’anno scolastico **2013/2014** soltanto se **NON** presenteranno domanda di trasferimento. E’ chiaro che la **semplice presentazione della domanda, anche senza aver ottenuto il trasferimento, produrrà la perdita del punteggio.**

Già lo scorso anno lo Snadir aveva espresso parere favorevole sull’idea di far partire da quest’anno il conteggio degli anni ai fini della continuità; ciò in quanto le regole devono essere rese note con un congruo anticipo, in modo che i docenti interessati siano messi nelle condizioni di scegliere con cognizione di causa di presentare la domanda oppure di rinunciarvi.

Quanto alla casella D) (*bonus da attribuire a chi negli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 non ha fatto domanda*) il Ministero ha definitivamente chiarito che i docenti di religione non possono usufruire di tale bonus.

Anche in questo caso lo scorso anno lo Snadir aveva espresso il suo dissenso dall’inserimento di questa valutazione: infatti, una eventuale decisione di NON TRASFERIRSI nell’anno 2005/2006 avrebbe dovuto essere assunta nel 2004/2005, anno in cui gli insegnanti di religione prestavano servizio come incaricati annuali e quindi non potevano né accedere alle domande di mobilità né decidere di non inoltrarle.

N.B. Le lettere C) e D) della *Tabella A – allegato D – al CCNI 16/02/2010* corrispondono

- alle caselle 5 e 6 del modello TR1
- alle caselle 4 e 5 dei modelli TR2, PR1 e PR2

Non essendo valutabili i punti C e D per quest’anno il modello F non va presentato.

N. 14

D – Il punto 4.6.2. del DPR 751/1985 stabilisce che «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio» sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento. L'anno scolastico 1985/86 è utile ai fini del quinquennio?

R – Sì, la Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010 ha definitivamente chiarito che l'anno scolastico 1985/86 è l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio.

N. 13

D – Chi fruisce della legge 104/1992 può inserire tali benefici nella scheda di valutazione della graduatoria regionale?

R – Sì, può inserirlo nella sezione II (esigenze di famiglia punto D). Tale beneficio non dà luogo a punteggio, ma soltanto a precedenza.

N. 12

D – I sei punti per il ricongiungimento al coniuge (o ai figli di separati o genitori) vanno attribuiti soltanto se il familiare risiede nello stesso Comune nel quale si è in servizio?

R1 – PER LA GRADUATORIA REGIONALE: i punti vengono attribuiti se il coniuge (o i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi in cui il docente presta servizio.

R2 – PER LA MOBILITA' TERRITORIALE (trasferimenti): i punti vengono attribuiti se il coniuge (o i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi **PER CUI** il docente **HA CHIESTO** il trasferimento.

N. 11

D – Sono in possesso del diploma di istituto magistrale e di quello in scienza religiose, posso utilizzare il primo come titolo di accesso e il diploma in scienze religiose quale titolo aggiuntivo. Se sì, in quale lettera dei "Titoli generali" va collocato?

R – La risposta è positiva ovviamente soltanto per la scuola primaria/infanzia. Rientra tra i titoli previsti nella lettera D) dei "Titoli generali".

N. 10

D – Chi insegna nella scuola secondaria, può fare valutare il proprio titolo di Magistero?

R – Può essere valutato solo se, come accesso, si utilizzano i 5 anni di servizio posseduti all'anno scolastico 1985-1986 oppure il diploma in scienze religiose unito alla laurea civile;

se si è in possesso SOLO del Magistero, non può essere valutato in quanto in questo caso esso rappresenta titolo di accesso all'insegnamento della secondaria. Lo stesso vale per il Baccalaureato, la Licenza o il Dottorato: possono essere valutati solo nel caso in cui non rappresentino titolo di accesso.

N. 9

D – Chi insegna nella scuola secondaria ed è in possesso del diploma di Scienze Religiose, può farlo valutare?

R – Può essere valutato solo se non viene utilizzato (congiunto ad una laurea civile) come titolo di accesso, e va inserito al punto D della scheda.

N. 8

D – Come viene valutato il servizio prestato nelle scuole uniche o di montagna?

R - Viene valutato due volte (ma solo per la scuola primaria); ad es. se un docente di scuola primaria ha prestato due anni di ruolo in scuole uniche o di montagna, il punteggio totale sarà di 24 punti ($6+6= 12$, $12 \times 2 = 24$); se invece , su un totale di 10 anni di servizio pre-ruolo, ha prestato 2 anni in scuole uniche o di montagna, il totale del servizio di ruolo sarà di 12 anni , cioè $8 + (2 \times 2)$. Il calcolo del punteggio dei 12 anni pre-ruolo verrà così effettuato: $4 \times 3=12$; $8 \times 2= 16$; totale $12 + 16=28$.

N. 7

D – Come viene valutato il servizio prestato su piccole isole?

R - Viene valutato due volte: se si tratta di servizio di ruolo viene valutato 6 punti per anno (da aggiungere al punteggio totale del servizio di ruolo); nel caso di servizio pre-ruolo il punteggio viene calcolato con lo stesso sistema utilizzato per gli altri anni di pre-ruolo, cioè per intero (3 punti) fino a 4 anni, per i 2/3 gli anni eccedenti i 4. Ad es., se su dieci anni di pre-ruolo se ne sono prestati 2 su piccole isole, occorre indicare questi ultimi nell'apposita casella e indicare come punteggio 6 (cioè 2×3); se se ne sono prestati 7, il punteggio sarà di 18 punti (cioè $4 \times 3=12$, $3 \times 2= 6$, tot. 18 punti, perché i primi 4 anni sono stati valutati per intero e i rimanenti 3 ai 2/3).

N. 6

D – Se non si è interessati ai trasferimenti, occorre presentare ugualmente la scheda e gli allegati per la graduatoria dei soprannumerari?

R – Sì, perché tutti gli insegnanti di ruolo devono essere inseriti in tale graduatoria regionale su base diocesana (che equivale alla “graduatoria di istituto” delle altre classi di concorso).

N. 5

D - Quali documenti occorre presentare per inserirsi nella graduatoria dei soprannumerari?

R - La scheda, l'allegato D, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione di residenza (a meno che non ci siano particolari altre esigenze, che vanno regolarmente certificate).

N. 4

D - Se un docente usufruisce di utilizzazione in settore diverso ma nella stessa diocesi di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nel settore assegnato?

R – Deve presentare regolare domanda di passaggio di ruolo nella stessa diocesi di titolarità.

N. 3

D - Se un docente usufruisce di assegnazione provvisoria (o di passaggio di ruolo) in una diocesi diversa da quella di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nella nuova diocesi?

R – Deve presentare regolare domanda di trasferimento (o di passaggio di ruolo) dalla diocesi di titolarità a quella in cui è stato assegnato in via provvisoria nello stesso settore (o utilizzato in un settore diverso).

N. 2

D – Dove si può reperire il modulo per la graduatoria regionale su base diocesana?

R – Nel nostro sito insieme alle indicazioni sulla eventuale documentazione da allegare.

N. 1

D – Se un docente ha presentato nel giugno 2009 domanda di utilizzazione provvisoria in una sede diversa ma per la stessa diocesi e per lo stesso settore formativo, cosa deve fare per essere confermato nella nuova sede ?

R – Non deve presentare nessuna domanda: la conferma è automatica